Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Sabato, 1° maggio** — **Numero 103**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 494 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 24 novembre 1919, numero 2169, 31 dicembre 1919, n. 2514, 11 marzo 1920, n. 330, riguardanti l'imposta straordinaria sul patrimonio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni contenute nei citati decreti-legge sono sostituite le seguenti:

TITOLO I.

Dell'imposta sul patrimonio.

CAPO I.

Della base imponibile.

Art. 1.

È istituita una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio posseduto da ogni contribuente al 1° gennaio 1920.

Art. 2.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche e dagli Enti collettivi, salvo le esenzioni indicate all'art. 8.

Art. 3.

L'imposta non si applica alle Società per azioni, fermo l'obbligo dei loro azionisti, che siano soggetti all'imposta stessa, di sopportarla sulle azioni da ciascuno possedute, le quali sono da tenere in conto nella determinazione del rispettivo patrimonio imponibile.

Art. 4.

Il patrimonio di ogni persona od ente è soggetto ad imposta separatamente; ma il patrimonio dei genitori si cumula con quello da essi ceduto in favore di figli od altri discendenti, finchè questi convivano con essi ed abbiano con essi in comune il lavoro o il godimento di beni, di redditi e di lucri di ogni specie e semprechè la cessione dei beni derivi da una delle cause seguenti verificatesi dopo il 1° agosto 1914:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli dipendenti da atti di costituzioni dotali, stipulati in occasione di matrimonio;

b) da divisioni tra figli e discendenti;

c) da traferimenti a titolo oneroso, salvo il diritto del contribuente di comprovare, in base a documenti, che i mezzi per l'acquisto erano già posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta.

Art. 5.

Quando non debba effettuarsi il cumulo indicato all'articolo precedente, i patrimoni indivisi vengono ripartiti, agli effetti dell'imposta, nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, osservando il disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Il patrimonio costituito da beni dotali, è considerato di spettanza della moglie.

Art. 6

L'imposta straordinaria è dovuta tanto dal cittadino, quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.

Il cittadino deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, a meno che trattisi di beni già posseduti anteriormente al 1° agosto 1914.

Non sono soggetti all'imposta sul patrimonio i capitali liquidi esteri, comprese le rimesse degli emigranti, che al 1° gennaio 1920 risultino depositati in Italia presso Istituti di credito di ogni specie, che normalmente ricevono depositi, e presso Casse postali di risparmio. Non sono neppure soggetti all'imposta i titoli esteri posseduti dallo straniero residente nel Regno, nonchè i titoli dei prestiti italiani di guerra, purchè risultino sottoscritti all'estero da

connazionali ivi residenti da almeno sei mesi, ovvero da stranieri non residenti in Italia.

Art. 7.

Si considerano come esistenti nello Stato, agli effetti della determinazione del patrimonio:

1° i capitali investiti in terreni e fabbricati, esistenti nel territorio del Regno;

2° i capitali investiti in qualunque altra forma e risultanti da atti stipulati nel Regno, o dipendenti da titoli inscritti negli uffici ipotecari del Regno;

3° *a*) i titoli italiani di qualsiasi specie, dovunque posseduti, sia dal cittadino che dallo straniero, eccetto quelli dei prestiti di guerra di cui al terzo comma del precedente articolo, in quanto si verifichino le condizioni ivi contemplate;

b) i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno;

4° i fondi commerciali, i brevetti, i crediti, il danaro, le scorte vive e morte e tutti gli altri beni, che, oltre a quelli sopra indicati, concorrono a formare il valore delle aziende industriali, commerciali ed agricole;

5° l'insieme di tutti gli altri beni posseduti nello Stato o all'estero, ferma, per questi ultimi, la disposizione contenuta nel secondo comma del precedente articolo e salve le eccezioni indicate all'art. 8.

CAPO II.

Delle esenzioni.

Art. 8.

Sono esenti dall'imposta sul patrimonio:

1° lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni di Stato; gli Stati esteri, per i beni di qualsiasi specie che essi possiedano nel Regno;

2° le Provincie, i Comuni e le aziende municipalizzate, i Consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori;

3° le partecipanze ed Università agrarie ed altri enti analoghi, per la parte del loro patrimonio netto, che, in ragione del godimento, non possa essere attribuita ai singoli partecipanti e comunisti;

4° le istituzioni pubbliche di beneficenza; le Società di mutuo soccorso; gl'Istituti pubblici di previdenza ed assicurazione sociale; le Fondazioni, Istituti ed Associazioni di diritto o di fatto che abbiano una missione di elevata e permanente utilità morale o sociale, o che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degl'indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, figli ed altri parenti di combattenti;

5° gl'Istituti pubblici d'istruzione; i corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (cat. 18) dello Statuto del Regno; le Regie deputazioni di storia patria e le Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri; la Croce rossa; la Lega navale italiana;

6° il patrimonio dei benefici ecclesiastici maggiori o minori, quando l'investito abbia diritto al supplemento di congrua, o acquisterebbe tale diritto per effetto dell'applicazione dell'imposta;

7° gli agenti diplomatici delle nazioni estere, per i beni indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 7. Questa disposizione è estesa anche a beneficio dei consoli e degli agenti consolari non regnicoli, in quanto non esercitino una industria od un commercio nel Regno o non siano amministratori di aziende commerciali, salve le speciali convenzioni consolari.

Art. 9.

Non sono tenuti in conto nella determinazione del patrimonio:

1° i capitali corrispondenti a rendite vitalizie e ad altre rendite di carattere temporaneo e quelli corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano versati a Casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattie, sinistri, vecchiaia ed invalidità, a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati d'Istituti privati, od a Casse di pensione per vedove od orfani, contemplate ai numeri dall'1 al 4 dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

2° il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita dell'uomo;

3° le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;

4° le collezioni scientifiche, le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, stampe, monete, medaglie ed altre cose simili, sempreché non formino oggetto di commercio, o non risultino, nè si presumano acquistate con utili conseguiti durante il periodo di guerra.

Non rientrano, fra le esenzioni indicate al comma precedente, le gemme, i gioielli, il vasellame e le posaterie di oro e di argento di uso privato.

CAPO III.

Della valutazione del patrimonio.

Art. 10.

Per l'applicazione della imposta straordinaria sul patrimonio, portata dal presente decreto, la valutazione dei terreni è fatta in via provvisoria moltiplicando pel coefficiente fisso di 325 l'imposta erariale principale del 1916, da determinarsi in base ad aliquota intera, senza detrazione di abbuoni di carattere regionale, e la valutazione dei fabbricati, moltiplicando per il coefficiente fisso di 25 il rispettivo reddito imponibile pel 1919. La valutazione dei terreni fatta col predetto coefficiente non comprende le scorte vive e morte, il cui valore deve essere separatamente determinato in base al prezzo di mercato relativo.

Entro un quinquennio dal 1° gennaio 1920 sarà eseguita la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati seguendo le norme contenute negli articoli 11 a 14.

Questa valutazione sarà sostituita a quella provvisoria e sulla base di essa si procederà mediante iscrizioni suppletive o rimborsi d'imposta, a revisione delle tassazioni provvisorie eseguite per effetto del presente decreto.

È in facoltà della finanza di eseguire subito la valutazione definitiva secondo le norme indicate agli articoli 11 a 14, senza eseguire la valutazione provvisoria indicata al primo comma del presente articolo. Per la valutazione definitiva hanno diritto di precedenza coloro che chiedono il riscatto dell'imposta ai sensi dell'articolo 46.

Art. 11.

La valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati sarà fatta capitalizzando al 100 per cinque il rispettivo reddito netto.

La valutazione delle aree fabbricabili e dei fabbricati in corso di costruzione è fatta in base al rispettivo prezzo di mercato al 1° gennaio 1920. Allo stesso prezzo di mercato si avrà riguardo nella valutazione delle ville ed altri luoghi di delizia.

Le miniere, le cave, le torbiere, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua ed i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si valutano in base al prezzo di mercato al 1° gennaio 1920 e con riguardo alla capitalizzazione del loro reddito netto di natura industriale, secondo le norme dettate dall'art. 28 per la valutazione delle aziende commerciali.

Art. 12.

Il reddito netto dei terreni, da tenere in conto agli effetti della valutazione definitiva del patrimonio si determina sulla base del reddito lordo del fondo, depurato delle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo stesso e per la raccolta dei prodotti, e con le detrazioni seguenti:

a) spese e contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche;

b) spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture;

c) canoni per acque di irrigazioni ed acque potabili;

d) una quota per i premi di assicurazione contro i danni di ogni specie;

e) una quota per le spese di amministrazione;

f) l'ammontare delle imposte e sovraimposte reali di qualsiasi specie e denominazione, gravanti sul fondo per l'anno 1919.

I dati risultanti dai catasti vigenti saranno tenuti in conto, in quanto ciò possa essere utile, per ricavare, a scopo di controllo, scale di merito per zone agrarie assimilabili.

A tal fine l'Amministrazione delle finanze potrà anche servirsi dei risultati del catasto agrario, compilato a cura dell'ufficio di statistica agraria del Ministero di agricoltura.

La valutazione dei boschi è fatta in base al relativo prezzo di mercato al 1° gennaio 1920.

Art. 13.

Il reddito netto dei fabbricati, da tenere in conto agli effetti della valutazione del patrimonio è determinato sulla base del reddito lordo con riguardo al mutato regime degli affitti e con le detrazioni seguenti:

a) le spese a carico del proprietario per manutenzione, riparazione e amministrazione dello stabile;

b) una quota per l'assicurazione contro gli incendi;

c) le spese che possono ritenersi effettivamente sostenute dal proprietario per riscaldamento, illuminazione, distribuzione d'acqua o simili.

In mancanza di prova contraria l'importo complessivo delle detrazioni predette sarà determinato in ragione del 25 per cento del reddito lordo;

d) le imposte e sovraimposte ed altri contributi obbligatori, gravanti sullo stabile per l'anno anteriore a quello della dichiarazione.

Art. 14.

La valutazione dei terreni è fatta distintamente per ogni fondo rustico, costituente di fatto o per consuetudine una unità culturale, ivi compresi i fabbricati rustici destinati a servizio del fondo stesso, ma escluse le scorte vive e morte di spettanza dominicale, le quali vanno separatamente valutate.

La valutazione dei fondi rustici e delle scorte vive e morte di spettanza dominicale, è fatta secondo la consistenza al principio dell'anno agrario 1919-920.

Questa norma si applica anche per le scorte degli affittuari, mezzadri e coloni parziari.

Art. 15.

I crediti debbono valutarsi al loro importo nominale.

Può essere accordata una riduzione sopra questo valore, quando sia iniziato contro il debitore procedimento di espropriazione, quando contro il debitore sia stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento, o quando concorrano altre circostanze di fatto, che lascino presumere la sicura perdita totale o parziale del credito.

L'applicazione dell'imposta rimane sospesa, fino ad esito del giudizio, per la parte di patrimonio corrispondente a crediti, rispetto ai quali sia stata emessa una sentenza non ancora passata in cosa giudicata, che ne dichiari la inesistenza.

Per i crediti non ancora scaduti od improduttivi di interessi, la valutazione è fatta in base al relativo valore attuale, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 4 per cento fino alla data di scadenza.

Art. 16.

Quando la nuda proprietà e l'usufrutto dei terreni, fabbricati ed altri beni appartengano a persone diverse, il valore della proprietà nuda è determinato in base alla differenza tra il valore della intera proprietà e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso o di abitazione. Per il periodo di applicazione dell'imposta in via provvisoria, ai sensi dell'art. 10 del presente decreto, l'annualità dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione ai fini della separazione del corrispondente valore da quello della nuda proprietà sarà determinata applicando il tasso del 5 per cento al valore complessivo dei terreni e dei fabbricati quale risulta dal computo fatto sulla base dei coefficienti fissi indicati all'art. 10 predetto.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione di cui al precedente comma si calcola scontando al momento attuale le singole annualità di reddito:

a) alla ragione del tasso contrattuale, e, in mancanza, alla ragione composta del 4 per cento, se trattasi di diritti, la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione del tasso contrattuale, e, in mancanza, alla ragione composta del 4 per cento, e con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe di età del redditaurio, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui.

Il ministro delle finanze è autorizzato a pubblicare con decreto Ministeriale le tabelle per la valutazione di cui alla lettera b).

Art. 17.

Le norme contenute nel precedente articolo valgono anche per la ripartizione dell'imposta tra gli enti ecclesiastici, considerati come nudi proprietari e gli attuali investiti del beneficio, considerati come redditua.i. Il valore della intera proprietà viene determinato al netto delle passività di cui all'art. 21, nonchè della quota di concorso e dagli altri tributi speciali gravanti sugli enti medesimi.

Art. 18.

I censi, i canoni, i livelli ed altre prestazioni che abbiano carattere perpetuo o enfitentico, si tengono in conto in ragione del 100 per cinque del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi, pel riscatto, applicare un saggio diverso.

Art. 19.

I titoli emessi e garantiti dallo Stato si valutano, in base alla quotazione media ufficiale, al netto delle cedole, del 1° semestre del 1919, che corrisponde alle cifre indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 20.

Le azioni, le obbligazioni, le cartelle di prestito e gli altri titoli emessi da Società, Provincie, Comuni, ed altri enti, sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre aprile-settembre 1919.

I titoli non quotati in borsa si valutano in via presuntiva in base ai prezzi di vendita eventualmente conosciuti per il periodo indicato al comma precedente, in base alla valutazione adottata ai fini dell'imposta di negoziazione e ad ogni altro elemento sussidiario.

I titoli esteri di qualsiasi specie sono valutati secondo le norme dettate nei commi precedenti, tenendo conto, nei riguardi del cambio, della quotazione media del semestre aprile-settembre 1919. Quando manchino elementi di valutazione, o questi sieno insufficienti, è in facoltà della finanza sia di assumere, come base di imposizione, il valore denunziato dal contribuente, sia di chiedere che i titoli stessi le siano ceduti per quel valore, fino a concorrenza di tutta l'imposta dovuta, tenuto conto delle variazioni del cambio avvenute nel frattempo.

Art. 21.

Dall'ammontare lordo del patrimonio, risultante dalla somma dei singoli elementi che concorrono a formarlo, sono ammessi in detrazione:

a) tutti i debiti che sono a carico del contribuente, in quanto sia noto il nome ed il domicilio del creditore nello Stato o in quanto trattisi di somme provenienti dall'estero e depositate presso Istituti di credito nel Regno. È fatta esclusione per quei debiti che gravino sopra attività non tenute in conto agli effetti della valutazione del patrimonio;

b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 18, dei censi, canoni, livelli e di altre prestazioni di carattere perpetuo od enfiteutico che aggravino il patrimonio del con-

tribuente, in quanto concorrano le condizione indicate alla lettera *a*) del presente articolo;

c) la somma corrispondente al valore attuale delle rendite temporanee e vitalizie di cui il patrimonio del contribuente sia gravato;

d) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sopra immobili facenti parte del patrimonio del contribuente;

e) l'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra, quella sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra e le altre imposte e gravami pubblici, non dedotti in sede di valutazione dei singoli cespiti patrimoniali, sempre quando trattisi di debito riferentesi ad un periodo anteriore al 1° gennaio 1920, che alla data stessa debba essere ancora assolto.

Art. 22.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, che non risulti da atto pubblico, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, senza che sia ammessa prova in contrario, e non si fa luogo nè alla detrazione del debito, nè, rispettivamente, alla iscrizione del credito.

Per i crediti di natura commerciale, ivi compresi quelli derivanti dai riporti e da anticipazioni anche se non fatti da commercianti, l'esistenza del debito, agli effetti del disposto del presente articolo, può essere provata con i mezzi consentiti dal Codice di commercio e dalle leggi speciali.

Art. 23.

I debiti verso gli stranieri, di cui non possa consentirsi la detrazione in ordine al disposto dell'art. 21, lettera *a*), non vanno considerati come elementi che accrescano il patrimonio netto del contribuente, ma sono soggetti all'imposta come costituenti un separato patrimonio a sè stante, con l'aliquota corrispondente alla totalità del loro ammontare, sempre quando ne sia dimostrata la esistenza con documenti di data certa. L'imposta è inscritta al nome del debitore salvo il diritto della rivalsa verso il creditore. Questa applicazione di imposta non ha luogo per le somme provenienti dall'estero e depositate presso Istituti di credito nel Regno, le quali sono esenti da imposta a norma del terzo comma dell'art. 6.

Art. 24.

Chiunque abbia dato titoli di ogni specie in anticipazione od a riporto ed abbia provveduto alla presentazione della relativa denunzia, ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'Istituto od il privato sovventore dell'anticipazione, o prenditore dei titoli a riporto.

Il prenditore dei titoli a riporto ha obbligo di comprendere nella propria denunzia la somma che al 1° gennaio 1920 aveva impiegata in operazioni di riporto.

Art. 25.

Al patrimonio netto risultante dalla differenza tra le attività lorde e le passività deducibili indicate negli articoli precedenti, si aggiunge una quota del cinque per cento della differenza stessa in conto del valore del mobilio e dei gioielli e una quota dell'uno per cento in conto valutazione del denaro, salvo che non concorreranno elementi e dati di fatto che autorizzino la finanza ad una più elevata valutazione di queste attività patrimoniali.

La indicata quota imputabile al danaro rappresenta il minimo di imposizione, fermo l'obbligo da parte del contribuente di denunziarne il quantitativo effettivamente posseduto, a termini dello art. 35, e ferma nella finanza la facoltà di deferire il giuramento a norma dell'art. 39.

La quota presunta del cinque per cento in conto valore del mobilio e dei gioielli non si aggiunge al patrimonio dello straniero, residente all'estero e che abbia beni nello Stato, se non risulti che egli vi possieda del mobilio, nel qual caso la quota è presunta in ragione del tre per cento del patrimonio, ferma la facoltà accordata alla finanza per una maggiore valutazione, a norma del precedente comma.

Art. 26.

Il patrimonio degli Enti collettivi soggetti alla imposta straordinaria, è valutato in base alla sua consistenza al 1° gennaio 1920. La finanza ha facoltà di procedere a rettifica in aumento dei risultati dei bilanci di questi Enti, quando vi sia fondato motivo per ritenere che le relative impostazioni attive e passive non rispondono a verità.

Art. 27.

Il patrimonio delle Società e Ditte straniere che operano in Italia, sotto qualsiasi forma giuridica, è valutato in base al capitale che al 1° gennaio 1920 risulti comunque investito od esistente nel Regno, ed è assoggettato all'imposta, con esclusione di quella parte che sia stata accertata al nome di altri contribuenti.

Per la determinazione di questo capitale si tiene conto, fra gli altri elementi di valutazione ed a norma del successivo articolo 28, anche dei redditi accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 28.

Per le aziende commerciali, gestite da individui singoli, o riuniti in società in accomandita semplice, in nome collettivo o di fatto, si ha riguardo, tra gli altri elementi di valutazione indicati negli articoli precedenti, anche al capitale investito nell'azienda ed accertato ai fini dell'imposta sui profitti di guerra, al reddito ordinario, detratto agli effetti dell'imposta stessa, ed alla media del reddito ordinario di ricchezza mobile di categoria *B*, inscritto pel triennio anteriore a quello della dichiarazione, o altrimenti risultante dai libri commerciali dell'azienda del triennio stesso.

Quando la valutazione del patrimonio venga fatta in base al reddito, questo, depurato della corrispondente imposta di ricchezza mobile, viene capitalizzato ad una ragione variante dal 10 al 30 per cento, a seconda della importanza relativa del capitale e del lavoro nella produzione del reddito.

Il patrimonio così valutato è attribuito ai singoli componenti la società, in ragione delle quote rispettive. Qualora, per inadempienza dei singoli componenti, il contributo da essi dovuto rimanga in tutto od in parte insoluto, la società è obbligata al pagamento del tributo afferente la quota del socio inadempiente, con diritto di rivalersene sulle quote di utile, di capitale o di riserve spettanti al socio stesso.

Art 29

Qualora il tenore di vita del contribuente, posto in relazione ai suoi redditi conosciuti sia tale da far ritenere che il patrimonio risultante dalla valutazione analitica dei singoli beni sia inferiore a quello effettivamente posseduto dal contribuente stesso, o quando altri elementi indiziari concorrano, può procedersi ad accertamento presuntivo.

Art. 30.

Sono soggetti all'imposta i soli contribuenti, il cui patrimonio imponibile raggiunga il valore di L. 50.000.

L'ammontare dell'imposta da corrispondersi in un ventennio, è determinato in base alle aliquote seguenti:

sopra	L.	50.000	il 4,50 0/0	pari, a ragion d'anno,	al 0,225 0/0
id.	L.	100.000	il 5,61 0/0 id.	id.	al 0,280 0/0
id.	L.	200.000	il 6,98 0/0 id.	id.	al 0,349 0/0
id.	L.	500.000	il 9,33 0/0 id.	id.	al 0,467 0/0
id.	L.	1.000.000	l' 11,62 0/0 id.	id.	al 0,581 0/0
id.	L.	2.000.000	il 14,48 0/0 id.	id.	al 0,724 0/0
id.	L.	5.000.000	il 19,36 0/0 id.	id.	al 0,968 0/0
id.	L.	10.000.000	il 24,11 0/0 id.	id.	al 1,205 0/0
id.	L.	20.000.000	il 30,03 0/0 id.	id.	al 1,501 0/0
id.	L.	50.000.000	il 40,14 0/0 id.	id.	al 2,007 0/0
id.	L.	100 000 000 e oltre	il 50,00 id.	id.	al 2,50 0/0

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formula seguente:

$$y = 0.1460302\, x^{0.3167973}$$

Nella formula *v* rappresenta la cifra del patrimonio imponibile.

Quando il patrimonio risulti costituito per almeno tre quinti del suo ammontare netto da beni mobili, l'imposta dovrà corrispondersi in un decennio, sulla base delle stesse aliquote precedenti, tenuto conto della detrazione degli interessi 5 per cento per la disposta abbreviazione di termini.

Per i patrimoni imponibili fra 50.000 e 100.000 lire, le frazioni di L. 1000 fino a L. 500 incluse si trascurano, quelle superiori a L. 500 si arrotondano a L. 1000. In simil modo per quelli oltre centomila e fino a duecentomila, l'arrotondamento avviene per unità di duemila lire. Oltre duecentomila e fino a cinquecentomila, per unità di cinquemila. Oltre cinquecentomila e fino al milione, per unità di diecimila. Oltre un milione e fino a due milioni, per unità di ventimila. Oltre due milioni e fino a cinque milioni, per unità di cinquantamila. Oltre cinque milioni e, fino a dieci milioni, per unità di centomila. Oltre dieci milioni e fino a venti milioni, per unità di duecentomila. Oltre venti milioni e fino a cinquanta milioni, per unità di cinquecentomila. Oltre cinquanta milioni, per unità di un milione.

Con decreto del ministro delle finanze sarà pubblicata una tabella, indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondenti alle varie cifre di patrimonio imponibile.

Art. 31.

L'imposta dovuta dalle Casse di risparmio, dai Monti di pietà, dagli Istituti di credito fondiario non gestiti da Società per azioni, dagli altri Enti che non operano nell'interesse di soci e dalle Associazioni mutue, è fissata nella misura proporzionale del 0,80 per cento ad anno per un ventennio.

Sul patrimonio delle Società straniere operanti nel Regno, quando non possa farsene iscrizione al nome dei soci, cui spetta, è applicata l'imposta nella misura dell'1,20 per cento ad anno per un ventennio.

CAPO IV.

Della dichiarazione.

Art. 32.

Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione del suo patrimonio.

Le società in accomandita semplice, in nome collettivo o di fatto hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione del loro patrimonio e di indicare le quote spettanti ai singoli soci, indipendentemente dall'obbligo della denunzia individuale delle quote rispettive a cui sono tenuti i soci stessi, al nome dei quali si effettua la iscrizione dell'imposta. Le sanzioni stabilite per i soci contribuenti sono applicabili anche in confronto delle Società suddette.

Nella determinazione del patrimonio deve aversi riguardo alla consistenza dello stesso al 1° gennaio 1920.

Art. 33.

La dichiarazione relativa all'imposta straordinaria sul patrimonio deve essere presentata entro il 31 maggio 1920.

Per i cittadini residenti all'estero, anche per ragioni di pubblico servizio, il termine predetto resta fissato al 30 giugno se il paese di residenza trovasi in Europa ed al 31 agosto se trovasi fuori di Europa. È valida la presentazione fatta dai contribuenti indicati nel presente comma, presso gli uffici di Consolato italiano all'estero.

Art. 34.

La dichiarazione di patrimonio da parte degli Enti collettivi deve essere fatta entro un mese dalla approvazione del bilancio dell'anno 1919. Qualora al 30 giugno tale approvazione non sia ancora intervenuta dovrà, entro il 31 luglio, presentarsi denunzia per liquidazione provvisoria d'imposta, salva liquidazione definitiva sulla base del bilancio approvato, fermo l'obbligo della presentazione di esso entro un mese dalla data di sua approvazione.

Gli Enti collettivi la cui gestione annuale non si chiuda al 31 dicembre, debbono denunziare entro il 31 maggio 1920 il patrimonio netto resultante alla chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 31 dicembre 1919, osservando in caso di non avvenuta approvazione del bilancio, la norma stabilita al comma precedente.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello del bilancio presentato, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1921, debbono integrare la denunzia della consistenza patrimoniale netta al 1° gennaio 1920, tenendo conto delle attività e delle passività che abbiano variata la consistenza patrimoniale stessa fino a quella data.

Art. 35.

La dichiarazione deve indicare:

1° il cognome, nome, paternità e domicilio del contribuente, o, quando si tratti di enti collettivi, la denominazione e la sede;

2° le attività patrimoniali, singolarmente specificate, compreso il danaro, di spettanza del contribuente, anche quando siano eventualmente intestate a terzi e il valore di ciascuna delle attività predette, determinato a norma del titolo primo del presente decreto; e, quando il contribuente ne abbia conoscenza, anche la data di stipulazione e la data e l'ufficio di registrazione degli atti o delle denuncie di successione, in forza di cui i beni immobili denunziati pervennero al contribuente.

Per i titoli pubblici e privati, indicati agli articoli 19 e 20, l'obbligo della denunzia è limitato alla enunciazione della qualità, della serie e del numero d'ordine di ogni titolo con la indicazione del rispettivo valore nominale; per i titoli esteri è obbligatoria anche l'indicazione del valore.

Per i terreni e fabbricati basterà, nella denuncia del contribuente, la sola indicazione dei cespiti, e quando sia noto, del reddito imponibile inscritto nei catasti;

3° Le singole passività ipotecarie o chirografarie di qualunque specie gravanti il patrimonio, il cognome, nome, paternità e domicilio dei rispettivi creditori, e, qualora esista un titolo registrato, la data ed il luogo di stipulazione e di registrazione;

4° l'età del contribuente, la composizione della sua famiglia, l'età dei discendenti di sesso maschile conviventi a suo carico ed il nome di quei componenti la famiglia stessa che siano invalidi di guerra, vedovi, genitori ed orfani di morti in guerra o per fatto di guerra.

Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, potrà il contribuente farne designazione nella sua denuncia, indicando la persona o l'ente di diritto o di fatto cui spetta e allegando la prova relativa.

Art. 36.

È obbligatoria la inclusione e descrizione nella denunzia, a termini dell'articolo precedente, di tutti i beni dei quali il cittadino è venuto in possesso all'estero dal 1° agosto 1914.

Art. 37.

A corredo della denunzia, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati al n. 3 dell'art. 35.

Per gli atti indicati al precedente comma e per qualsiasi altro documento da cui debba risultare a chi spettino le diverse attività patrimoniali, e che sia in contravvenzione con le leggi del bollo e del registro, il contribuente è ammesso a provvedere alla loro regolarizzazione senza applicazione di sopratassa o pena pecuniaria. Questa disposizione si applica anche in rapporto ai titoli esteri, oggetto della denunzia, che non sieno stati sottoposti alla corrispondente tassa di bollo. Quando il valore effettivo dei titoli risulti inferiore al loro valore nominale la tassa di bollo sarà commisurata al valore effettivo. Dopo definito l'accertamento dell'imposta sul patrimonio il contribuente avrà diritto di ripetere le somme eventualmente pagate in più.

Nei casi di denunzie di crediti fruttiferi risultanti da atti non registrati, i cui redditi siano sfuggiti all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e non ancora accertati è accordato anche l'esonero dalla imposta stessa a tutto il 31 dicembre 1919.

Art. 38.

La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle imposte alla cui giurisdizione appartiene il Comune nel quale il contribuente privato ha il suo domicilio e l'ente collettivo la sede.

Nei Comuni ove non esista Agenzia delle imposte, la dichiarazione può essere presentata al sindaco, che ne lascia ricevuta secondo le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e ne fa invio all'Agenzia competente non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento.

L'obbligo della presentazione incombe al contribuente od a chi lo rappresenta per legge e la dichiarazione non è valida se non reca la firma del contribuente stesso o del suo rappresentante.

Per gli Enti soggetti a pubblicità di bilancio e per tutte le aziende industriali e commerciali che abbiano al proprio servizio un ragioniere o contabile è obbligatoria anche la firma di quest'ultimo.

Art. 39.

L'Amministrazione delle finanze ed i Collegi giudicanti possono in ogni tempo invitare il contribuente a presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione di regolare avviso, per sottoscrivere una formula di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni fatte dal contribuente stesso, e da confermarsi o correggersi in quest'occasione, sono integrali e veritiere in rapporto alla qualità e quantità dei beni di spettanza del contribuente ed alla esistenza delle passività e dei carichi relativi.

Il giuramento è raccolto, nei singoli casi, dall'autorità che ha invitato a prestare il giuramento.

CAPO V.

Della procedura di accertamento e della procedura contenziosa.

Art. 40.

I funzionari dall'Amministrazione delle imposte possono:

1° richiedere ai notai ed a tutti i capi di uffici pubblici e privati, agli intermediari e commissionari, copie od estratti di documenti, ed ogni altra notizia che possa loro abbisognare, derogandosi, a tal fine, a qualsiasi disposizione legislativa contraria.

I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, dei valori in deposito, sono tenuti a denunziare all'Agenzia delle imposte nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

Qualora il depositante neghi che il deposito sia di sua proprietà, si applica la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 22;

2° intimare al contribuente e ad ogni altra persona di comparire direttamente o a mezzo di un suo legittimo mandatario, per fornire chiarimenti prove ed informazioni o per produrre documenti;

3° visitare gli immobili di qualsiasi specie ad accedere in qualunque locale ove si esercitano industrie, commerci, arti o mestieri, o dove siano comunque depositati beni di ogni genere;

4° farsi presentare e ispezionare tutti i registri, atti e documenti degli Enti pubblici e privati, i registri, anche ausiliari e comunque tenuti dalle Società ed Associazioni di ogni specie e da ogni industriale, commerciante o intermediario; qualunque altro atto, titolo o documento, sia che riguardi il contribuente, sia che riguardi interessi di terzi e quand'anche trattisi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento della imposta portata dal presente decreto;

5° richiedere, in rapporto ai beni esistenti all'estero, tutti i dati enunciati nei seguenti articoli 41 e 42.

Art. 41.

Tutti coloro che, dopo il 1° agosto 1914, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nel Regno, o per l'apertura di crediti all'estero presso le loro filiali od altri Istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio dei beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, nome e domicilio del committente o creditore; la qualità e quantità, il prezzo unitario o complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione, o dell'accreditamento all'estero.

Art. 42.

Chiunque dopo il 1° agosto 1914 sia venuto in possesso di divisa estera per acquisto o per altro titolo, deve, su richiesta della finanza, e dei collegi giudicanti, fornire la prova del corrispondente impiego.

In mancanza di questa prova, la divisa stessa deve considerarsi come tuttora esistente nel patrimonio di chi ne venne in possesso, valutandola a questo effetto al prezzo di acquisto, o a quello del 1° gennaio 1920, quando quest'ultimo sia superiore al prezzo di acquisto.

Art. 43.

Quando, trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, siasi constatato che i detentori di titoli al portatore, da chiunque emessi, non ottemperino all'obbligo imposto per la denuncia dei titoli stessi, sarà prescritta con decreto Reale, su proposta dei ministri delle finanze e del tesoro, la conversione dei titoli stessi in nominativi.

Art. 44.

Per la revisione delle dichiarazioni dei contribuenti e per gli accertamenti di ufficio, si segue la stessa procedura tracciata dalla vigente legislazione per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa norma si adotta in rapporto alla procedura contenziosa, per la risoluzione delle vertenze che sorgano relativamente all'imposta sul patrimonio.

Quando siano costituite le Giunte di stima e sia effettuata la costituzione delle Commissioni giudicanti secondo le norme tracciate nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, potrà, con decreto Reale e su proposta del ministro delle finanze, estendersi all'applicazione dell'imposta sul patrimonio la procedura indicata nel decreto predetto.

Art. 45.

Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'art. 40 ai funzionari delle imposte.

Le Commissioni di prima istanza e di appello possono inoltre eseguire d'ufficio gli accertamenti non proposti dalle Agenzie ed elevare le cifre di patrimonio fissate dall'Agenzia, o concordate tra i contribuenti e l'Agenzia, anche se già inscritte a ruolo.

CAPO VI.

Del pagamento dell'imposta.

Art. 46.

Il pagamento dell'imposta sul patrimonio può effettuarsi, oltre che in numerario, in buoni del tesoro ordinari, in cedole del debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, in assegni postali ed in vaglia bancari e fedi di credito degli Istituti di emissione.

Quando il contribuente effettui il pagamento mediante buoni del tesoro, questi sono tenuti in conto al loro valore nominale con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

È autorizzato il riscatto dell'imposta patrimoniale con l'abbuono dell'interesse composto al 6 per cento in ragione d'anno e per il numero delle annualità il cui pagamento, per effetto del riscatto, viene ad essere anticipato.

Art. 47.

Per la riscossione dell'imposta sul patrimonio, si applica la legge 29 giugno 1902, n. 281, in quanto non sia in contraddizione con le norme speciali dettate con il presente decreto.

Sono inoltre applicabili, per la riscossione stessa, le disposizioni portate dagli articoli 28, 29 e 30 (comma 1, 3 e 4), 33 e 34 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, sui profitti di guerra.

Nei casi indicati nell'art. 35 del testo unico, citato nel comma precedente, l'intendente di finanza può disporre, con le norme indicate al successivo art. 36, che le somme dovute per imposta e penalità portate dal presente decreto sieno versate direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dandone notizia agli esattori

ed al ricevitore provinciale ed accordando loro corrispondente tolleranza.

Sulle somme così versate non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

I ruoli nominativi per l'imposta sul patrimonio non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati in tema d'imposta di ricchezza mobile per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli medesimi.

CAPO VII.

Sanzioni e disposizioni diverse.

Art. 48.

Chi abbia omesso di presentare la denuncia del patrimonio, entro i termini fissati nel capo IV di questo titolo, è soggetto ad una pena pecuniaria corrispondente ad un ottavo dell'imposta sul patrimonio che resterà definitivamente stabilita.

Chi abbia presentata in termini denuncia in tutto od in parte non rispondente a verità, incorre in una pena pecuniaria pari al quarto dell'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato.

Non si applica questa pena pecuniaria quando l'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato non supera il sesto dell'imposta dovuta.

Qualora il contribuente si rifiuti di firmare la formula del giuramento a lui deferito o non si presenti nel termine all'uopo fissato dall'art. 39, è soggetto ad una pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta, che resterà stabilita.

Art. 49.

Indipendentemente dalle pene pecuniarie stabilite nel precedente articolo, può essere disposta la confisca di una somma corrispondente al valore patrimoniale sottratto al debito d'imposta quando il contribuente abbia prestato falso giuramento, ovvero sia ricorso ad atti compiuti per deliberato fine di frode allo Stato, quali: l'alterazione dei registri contabili; la omessa iscrizione negli inventari di attività, o la iscrizione di passività inesistenti; la formazione di scritture fittizie, o di altri documenti per nascondere in tutto o in parte la verità; la negata esistenza totale o parziale di cespiti e gli atti rivolti a costringere altri al diniego stesso.

Art. 50.

I contribuenti che impediscono ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'art. 40, nn. 3 e 4, sono soggetti ad una pena pecuniaria fissa di L. 200 e ad una sovrimposta pari al terzo dell'imposta dovuta. Quando tale impedimento sia stato fatto ai funzionari in sede di accertamento, non potranno più i contribuenti ottenere che i libri, registri e documenti di ogni specie, dei quali non abbiano consentito la visione, malgrado regolare diffida, possano essere presi in esame dai Collegi giudicanti, che emetteranno perciò le loro decisioni in base a criteri presuntivi.

I capi degli Enti pubblici o privati, i notai e tutti coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termini dell'art. 40, vi si rifiutino o non vi ottemperino dentro il termine fissato, che non può essere mai inferiore di 20 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono in una pena variabile da L. 500 a L. 2000.

Art. 51.

Le pene fisse stabilite nel precedente articolo sono applicate mediante notificazioni fatte dall'Agenzia delle imposte, o di sua iniziativa o su richiesta delle Commissioni giudicanti. Contro tale notifica è ammesso il reclamo alla Commissione di primo grado, la cui decisione è irrevocabile.

Le altre pene pecuniarie, comprese quelle per omessa, inesatta o incompleta denunzia, portate dall'art. 48, sono notificate dalle Agenzie delle imposte con lo stesso avviso contenente la rettificazione o la proposta di ufficio e restano definite col definirsi dell'accertamento. Nei casi di contestazione, le Commissioni giudicanti si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito delle controversie.

Per la confisca, di cui all'art. 49, si provvede a denunzia all'autorità giudiziaria per parte dell'Intendenza di finanza della Provincia, su proposta dell'Agenzia o delle Commissioni giudicanti.

Art. 52.

Le pene pecuniarie stabilite nel presente decreto non possono essere condonate nè ridotte, se non con provvedimento legislativo.

Il loro ammontare è devoluto per un terzo a beneficio dell'erario, per un terzo alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e per l'altro terzo a beneficio dell'Opera nazionale dei combattenti.

Art. 53.

Alle imposte istituite con il presente decreto sono estesi i privilegi su tutti i beni immobili e mobili del contribuente in relazione al disposto degli articoli 1958 e 1962 del Codice civile.

Art. 54.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello fissato per la presentazione delle denunzie a norma delle disposizioni contenute nel capo IV del presente decreto.

Quando trattasi di contribuenti che sieno possessori di beni stabili il termine predetto si prescrive, rispetto alla totalità dei beni del contribuente, entro il quinquennio fissato dall'art. 10 per la valutazione definitiva.

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della denunzia.

Entro gli stessi termini indicati al primo, secondo e terzo comma si prescrive l'azione delle commissioni per gli accertamenti d'ufficio e per la rettifica di quelli che si rendessero definitivi per tacita accettazione delle proposte delle agenzie ovvero per concordato. Il termine assegnato alle commissioni non può scadere, in ogni caso, prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo, e non si riferisce agli accertamenti in contestazione per i quali è sempre salvo il diritto alla rettifica predetta.

Art. 55.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti, e tutti coloro, che secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto professionale a termini dell'art. 177 del codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Art. 56.

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si osservano le norme dettate per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 57.

Con Regio decreto e su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro del tesoro, sarà provveduto alla sistemazione degli uffici dell'Amministrazione centrale e provinciale e all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per attuare le disposizioni del presente decreto e saranno dettate le norme per l'ammissione in servizio del personale stesso.

TITOLO II.

Dell'imposta sul patrimonio nei riguardi dei contribuenti che hanno subìto danni di guerra.

Art. 58.

Ai fini del presente titolo intendesi per « danno di guerra » quello considerato come tale ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative, portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 59

Si presume che abbiano sofferto danni di guerra i beni situati nelle zone delle terre già invase o devastate, indicate nel decreto

29 maggio 1919, n. 975, che reca disposizioni per la riscossione delle imposte dirette.

In tale presunzione sono adottate a favore dei beni situati in dette zone, e in deroga alle disposizioni contenute nel precedente titolo, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 60.

Nella dichiarazione di patrimonio, il contribuente deve denunciare il valore dei beni situati in una delle zone contemplate nell'articolo precedente secondo lo stato in cui si trovano al 1° gennaio 1920, e in base ai prezzi che a quella data si possono realizzare.

Qualora il contribuente non possa indicare il prezzo di parte o di tutti i beni, egli può sostituire alla dichiarazione dei prezzi realizzabili una descrizione particolareggiata della quantità e qualità dei beni e dello stato in cui si trovano al 1° gennaio 1920.

Il valore dei beni così denunziati verrà determinato, appena possibile, seguendo la procedura tracciata al titolo I del presente decreto e tenendo conto a tal fine: dei prezzi di vendita verificatisi nei periodi più prossimi al 1° gennaio 1920; della eventuale indennità per risarcimenti di danni di guerra; del valore di mercato raggiunto dai beni stessi, dopo avvenuta la ricostruzione; delle somme investite dopo la data predetta e degli altri elementi che si possano prendere in considerazione, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 10.

Art. 61.

Al patrimonio netto, determinato a norma del precedente articolo, si aggiunge il valore del denaro, del mobilio e dei gioielli, sulla base delle percentuali indicate all'art. 25, ammettendo anche, a favore del contribuente, la prova contraria in rapporto al valore presunto del mobilio e dei gioielli. Questa prova contraria, per il periodo predetto, è ammessa non solo a favore del contribuente che abbia beni in una delle zone indicate nell'art. 59, ma anche a favore del contribuente che abbia beni nelle zone devastate dai recenti terremoti di Avezzano e del Mugello, secondo la delimitazione che sarà fatta mediante apposito decreto.

Art. 62.

Nella dichiarazione di patrimonio, il contribuente deve indicare l'ammontare dei danni dipendenti da fatto di guerra, di cui ha chiesto risarcimento ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, numero 426.

Quando all'atto della dichiarazione il contribuente non abbia ancora presentato domanda di risarcimento, egli deve dichiarare se intende presentarla in seguito, e, quando la presentazione di tale domanda sia avvenuta, dovrà comunicarne copia all'agenzia delle imposte. Non occorre questa comunicazione, se l'agenzia competente all'accertamento sia la stessa che provvede alla liquidazione dei danni.

All'ammontare dei danni risarcibili, il contribuente ha sempre il diritto di aggiungere anche quelli per i quali non abbia diritto a risarcimento, a norma del testo unico predetto, e che debbono tenersi in conto agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 65 anche quando la mancanza del diritto al risarcimento venga successivamente affermata dalla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

Art. 63.

I danni dipendenti da fatto di guerra e non risarcibili, da tenersi in conto ai fini indicati nell'ultimo comma del precedente articolo, riguardano:

a) i mancati o diminuiti redditi patrimoniali, per il periodo intercorso dal momento dell'invasione a tutto il 1919;

b) i mancati o diminuiti redditi patrimoniali previsti per gli anni successivi, per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1920. Nella determinazione di questi redditi si tiene conto, in deduzione, delle imposte e sovrimposte, anche se non vennero per qualsiasi motivo corrisposte;

c) le spese effettivamente sostenute nella misura necessaria per il trasporto in ferrovia, o con altro mezzo, di oggetti sottratti alla possibile offesa nemica, in quanto non siano ammessi a risarcimento a termine dell'art. 12 del testo unico sovra citato e sempre che detta spesa non superi il prezzo di mercato, che al 1° gennaio 1920 può attribuirsi agli oggetti in parola. Questa norma si applica anche per i macchinari ed altri oggetti asportati dal nemico e per i quali sono state a carico del proprietario le spese di trasporto.

Il riconoscimento dei danni di cui al presente articolo, e la rispettiva valutazione, si effettuano dagli stessi organi e con le stesse norme procedurali riguardanti l'accertamento del patrimonio.

Art. 64.

I redditi patrimoniali mancati o diminuiti ai sensi della lettera *a)* del precedente articolo, si valutano a ragione d'anno, tenendo conto, per la parte mobiliare, delle somme inscritte agli effetti della imposta di ricchezza mobile, o altrimenti risultanti da regolari documenti, e, per la parte immobiliare, in base alla ragione del 4 per cento sul valore dei beni, determinato a norma dell'art. 10.

Art. 65.

Per il contribuente che abbia presentato domanda per risarcimento di danni, la valutazione dei beni situati in una delle zone di cui all'art. 59 sarà fatta dopo avvenuta la liquidazione della relativa indennità.

Detta valutazione è fatta aggiungendo al valore netto del patrimonio, determinato ai sensi dell'art. 60:

a) l'ammontare dei danni di guerra non risarcibili, di cui all'art. 63;

b) l'ammontare della indennità che fosse stata liquidata per danni di guerra, fatta detrazione della parte già corrisposta fino al 31 dicembre 1919, ed applicando una congrua percentuale di riduzione per il sopracosto di ricostruzione, limitatamente a quella parte di indennità che è soggetta all'obbligo del reimpiego. La parte di essa che l'indennizzato sia obbligato a versare a favore altrui, sarà tenuta in conto nel valutare il patrimonio dei percipienti.

Art. 66.

Sul patrimonio così determinato, sarà applicata l'aliquota secondo le norme fissate all'art. 30, e dall'ammontare risultante sarà detratto l'importo dei danni non risarciti, di cui agli articoli 62 e 63.

Il residuo costituisce il debito d'imposta.

Qualora l'importo dei danni non risarciti superi l'ammontare della quota dovuta dal contribuente pel 1920 sul suo debito di imposta, la parte eccedente sarà dedotta, fino ad esaurimento, dalle quote dovute per gli anni successivi.

L'iscrizione dell'imposta al nome del contribuente, che abbia avuto danni risarcibili, non potrà farsi prima dell'anno successivo a quello della riscossione della indennità spettantegli per risarcimento di danni rispetto a cui non vi è obbligo di reimpiego.

Se la determinazione definitiva dell'indennità spettante per risarcimento di danni si trova contestata presso il magistrato ordinario, si farà luogo alla iscrizione provvisoria del contributo in base agli elementi conosciuti, tenendo anche conto della indennità già assegnata, salva la liquidazione definitiva dell'imposta mediante supplemento o rimborso.

Art. 67.

La valutazione del patrimonio ha luogo secondo le norme generali indicate nel capitolo I del presente decreto, per il contribuente che non abbia presentato denuncia relativa a danni risarcibili o non risarcibili, o che venga poi definitivamente riconosciuta infondata.

Art. 68.

Se un contribuente abbia parte del suo patrimonio nelle zone indicate nell'art. 59 e l'altra parte fuori di esse, è soggetto, per quest'ultima, alle disposizioni generali contenute nel titolo I, e, per l'altra quota, alle disposizioni degli articoli 60 a 66. Quando sia avvenuta la valutazione anche per i beni posti nelle zone indicate all'articolo 59, è fatto il cumulo delle due parti di patrimonio, ai

fini di colpirle con l'aliquota corrispondente al loro ammontare complessivo.

Art. 69.

Chi abbia subito danni di guerra sopra beni posti fuori delle zone indicate all'art. 59, deve osservare il disposto dell'art. 62.

Limitatamente a questi beni si applicano le norme degli articoli 60 a 66, salve le norme dell'art. 68, per ciò che riguarda il coacervo di tali beni al restante patrimonio.

Art. 70.

Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo primo.

Art. 71.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Allegato.

TABELLA indicante il corso medio (senza cedola) dei titoli emessi e garantiti dallo Stato secondo la quotazione ufficiale del 1° semestre 1919 da tenere in conto nella valutazione del patrimonio pel 1920 (art. 19 del decreto legge).

I. — Titoli del debito pubblico dello Stato.

I. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico.

A) *Gran libro del debito pubblico.*

(Consolidati).

Consolidati 3,50 % — 1916, L. 81,27.

Consolidato 3 %, L. 56,71.

Consolidato 3,50 % creazione 1902, L. 75,21.

Consolidato 5 % netto (Regi decreti 3 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860), L. 87,74.

(Redimibili).

Obbligazioni 3,50 % netto (legge 24 dicembre 1908, n. 731), cat. I, L. 399,58.

Obbligazioni 3 % netto (legge 15 maggio 1910, n. 228 (cat. I e II), L. 359,30.

Obbligazioni 4,50 % netto - Prestito nazionale (RR. decreti 19 settembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915, n. 859), L. 79,98.

Obbligazioni 5 % netto - Prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800), L. 85,25.

b) *Debiti inclusi separatamente nel Gran libro.*

(Redimibili).

Obbligazioni 5 % FF. maremmane (Toscana 10 febbraio 1861), L. 448.

Obbligazioni 5 % prestito Blount (Roma 11 aprile 1866), L. 93,58.

Obbligazioni 3 % ferrovia Cuneo (2ª emissione), L. 344.

Obbligazioni 3 % ferrovia Vittorio Emanuele, L. 313,73.

(Perpetui).

* Debito feudale 3 % (Modena 3 ottobre 1825), L. 56,71.

c) *Debiti non inclusi nel Gran libro.*

(Redimibili).

Obbligazioni 3 % ferrovia Savona-Acqui, L. 344.

Obbligazioni 5 % ferrovia Udine-Pontebba, L. 395,80.

Azioni privilegiate ferrovia Cavallermaggiore-Bra 2 %, L. 292,80.

Obbligazioni 3 % ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, L. 336,23.

* Non quotate in borsa.

Obbligazioni 3 %, ferrovie livornesi (serie *A*, *B*, *C*, *D*[I], *D*[II]), L. 340,12.

Obbligazioni 3 % ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856, 1858, 1860), L. 303,26).

Obbligazioni 5 % ferrovia centrale toscana (serie *A*, *B*, *C*), L. 563,68.

Obbligazioni 3 % ferrovie romane (obbligazioni comuni), L. 331,53.

Obbligazioni ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea, Adriatica o Sicula (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E* per ciascuna rete), L. 303,39.

Obbligazioni 5 % per i lavori di sistemazione del Tevere (emissione 1883, 884, 885), L. 440.

Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli, L. 420.

Obbligazioni 5 % per le strade ferrate del Tirreno (serie *A*, *B*, *C*, *D*), L. 427,86.

Obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma (serie *A*) L. 440.

Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

(Perpetui).

* Rendita 3 % assegnata ai creditori legali delle Provincie napoletane, L. 56,71.

* Rendita 3 % assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, 56,71.

2. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del tesoro.

(Sono tutti redimibili).

* Certificati di credito ferroviario con interesse 3,65 % (legge 25 giugno 1905, n. 261), L. 84,75.

* Certificati di credito ferroviario con interesse 3,50 % (legge 25 giugno 1906, n. 638), L. 81,27.

(1) Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 % (legge 7 luglio 1901, n. 323), L. 94,75.

(1) Buoni del tesoro quinquennali 4 %, L. 98,25.

Buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 %, 98,75.

II. — Titoli garantiti dallo Stato.

Obbligazioni 3 0/0 ferrovie sarde (emissione 1879-1882 . . L. 304,29

Obbligazioni 5 0/0 prestito unificato città di Napoli . . . L. 77,33

Cartelle di credito comunale e provinciale 4 0/0 . . . . . L. 77 —

Cartelle speciali di credito comunale e provinciale (antiche obbligazioni 4 0/0 oro della città di Roma) . . . . . . L. 410,87

Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 per cento . . . . L. 72,19

Cartelle credito fondiario del Banco di Napoli 3,50 0/0 . . L. 461,44

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per il tesoro: LUZZATTI.

Il ministro segretario di Stato per le finanze: SCHANZER.

* Non quotate in borsa.

(1) I buoni quinquennali 4 0/0 e pluriennali 4 e 5 0/0 sono calcolati alla pari per stabilire il loro valore quando sono prestati in cauzione.

Il numero 495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto legge 24 novembre 1919, numero 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote d'imposta sugli aumenti di patrimonio conseguiti da industriali e commercianti sono fissate nella misura seguente, con esenzione della quota corrispondente al 5 per cento del patrimonio

del contribuente determinato a norma dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, quando tale quota superi la somma di L. 20.000:

10 per cento sulla parte di aumento eccedente il 5, ma non il 10 per cento del patrimonio del contribuente;

20 per cento sulla parte di aumento che ecceda il 10, ma non il 20 per cento del patrimonio predetto;

30 per cento sulla quota che ecceda il 20, ma non il 30 0[0;

40 per cento sulla quota che ecceda il 30, ma non il 40 0[0;

50 per cento sulla quota che ecceda il 40, ma non il 50 0[0;

60 per cento sulla quota che ecceda il 50, ma non il 60 0[0;

70 per cento sulla quota che ecceda il 60, ma non il 70 0[0;

80 per cento sulla quota che ecceda il 70 per cento.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta sugli aumenti di patrimonio conseguiti da intermediari sono fissate nella misura seguente, con esenzione della quota corrispondente ai cinque decimi del reddito ordinario del contribuente, determinato a norma delle vigenti disposizioni sui profitti di guerra, per il periodo cui risale il primo accertamento dei profitti di guerra, fermo il limite di esenzione nella misura non inferiore a L. 20.000:

10 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 5[10 ma non i 10[10 del reddito ordinario;

20 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 10[10 ma non i 20[10 del reddito ordinario;

30 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 20[10 ma non i 30[10 del reddito ordinario;

40 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 30[10 ma non i 40[10 del reddito ordinario;

50 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 40[10 ma non i 50[10 del reddito ordinario;

60 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 50 0[0 ma non i 60[10 del reddito ordinario;

70 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 60[10 ma non i 70[10 del reddito ordinario;

80 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 70[10 del reddito ordinario.

Art. 3.

L'aumento di patrimonio, di cui è consentita la iscrizione provvisoria, salva la liquidazione definitiva ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 1919 n. 2164, si determina, anche quando manchi la dichiarazione del contribuente, tenendo conto dei risultati degli accertamenti già definiti agli effetti dell'imposta sui profitti di guerra e seguendo le norme dettate all'art. 4 (primo, secondo e terzo comma) del decreto predetto.

Art. 4.

Agli effetti del pagamento dell'imposta sugli aumenti di patrimonio è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire ai singoli contribuenti iscritti a ruolo e che ne facciano richiesta prima della scadenza della rata, la ripartizione del carico totale dell'imposta non ancora scaduta in un numero maggiore di rate di quello portato dal ruolo, ma non superiore alle 12. Tale agevolazione è in ogni modo subordinata alla prestazione per parte del contribuente di valida garanzia.

Art. 5.

La sanzione della confisca di beni disposta dagli articoli 20 e 31 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, per gli atti compiuti con deliberato fine di frode fiscale, tanto in rapporto agli aumenti di patrimonio quanto ai profitti di guerra, si intende applicabile anche ai casi di falso giuramento.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 493 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, ed il Nostro decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2166, riguardanti entrambi l'imposta straordinaria sui dividendi interessi e premi dei titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti;

Visto il Codice di commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro per la giustizia e gli affari del culto, col ministro del tesoro e col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria sopra i dividendi interessi e premi di titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti, contemplata dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, modificata col decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2166, è elevata al 15 0[0 per i dividendi, interessi e premi di azioni al portatore, i quali risultino da bilanci chiusi dopo la data di pubblicazione del presente decreto e per gli interessi e premi di obbligazioni e cartelle al portatore, i quali sieno pagabili dopo la data predetta.

L'imposta del 5 0[0 gravante sopra i dividendi, interessi e premi risultanti dai bilanci chiusi dopo la data di pubblicazione del decreto 24 novembre 1919, n. 2166, non è applicabile sopra i redditi della natura anzidetta che si riferiscano a titoli al portatore, dei quali sia stata chiesta la conversione in titoli nominativi entro il 31 marzo 1920.

L'imposta del 15 per cento portata dal presente decreto e quella del 5 per cento portata dal decreto 24 novembre 1919, n. 2166 gravano sul portatore del titolo in confronto del quale le Società e gli altri Enti emittenti debbono esercitare la rivalsa relativa, malgrado qualsiasi patto in contrario.

Art. 2.

Per le azioni al portatore emesse da Società anonime e in accomandita per azioni, esercenti l'industria del credito deve essere chiesta la conversione in titoli nominativi non oltre il 31 luglio 1920.

Sulle azioni al portatore delle quali non sia stata chiesta tale conversione alla data predetta non potranno essere pagati dividendi, interessi, o premi. Gli Enti emittenti che contravverranno a tale divieto saranno passibili di una multa pari al valore corrente del titolo o a venti volte il reddito corrisposto, se la somma così risultante superi il valore corrente del titolo stesso.

Art. 3.

Le Società, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti sono obbligati a rilasciare i titoli nominativi e i certificati provvisori dei titoli stessi richiesti a norma dei precedenti articoli, dentro un mese dalla data della richiesta.

Gli amministratori delle Società per azioni possono partecipare, sia personalmente, sia per delega, alla votazione del bilancio, in

base alle proprie azioni nominative che non facciano parte della loro cauzione.

Art. 4.

Con R. decreto, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro saranno dettate ulteriori norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SCHANZER — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 498 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati ed agenti delle dogane ed imposte indirette, che risiedono, per ragioni di ufficio, in territorio estero, sarà corrisposto dal 1° gennaio 1920, in aumento al loro stipendio netto mensile ed alle indennità nette loro spettanti, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella straniera fissato nel luogo di residenza per il giorno in cui si effettua il pagamento dello stipendio o delle indennità.

Rimane abrogata, con effetto dal 1° gennaio anzidetto, ogni disposizione diversa da quella contenuta nel comma precedente.

Art. 2.

La maggiore spesa occorrente per l'attuazione della disposizione di cui all'art. 1, graverà sui capitoli 143 e 144 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli per l'esercizio futuro.

Con decreti del ministro del tesoro saranno apportate le variazioni necessarie ai relativi stanziamenti.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 504 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del Comitato interministeriale istituito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698:

il direttore generale della Banca d'Italia;
il ragioniere generale dello Stato;
il direttore generale del tesoro.

Art 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI — SECHI — DE NAVA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottosegnate:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917:

Minutillo Arrigo.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Stajano Valentino.

Con anzianità 31 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Baccillieri Ettore.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Massari Giovanni — Bacchetta Agostino — Luccardi Giuseppe — Anzalone Antonino — Salvatori Giuseppe — Flamini Nazzareno — Milazzo Francesco — Imperiale Valentino — Franceschini Giovanni.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Genovese Gaetano.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Marioni Marino — Abbona Luigi.

Tateo Francesco, tenente 63 fanteria, rimosso dal grado dal 31 ottobre 1919.

Ricciardi Antonio, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.
Messina Antonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 dicembre 1919.
Dentice Mario, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 agosto 1919.
Bertani Giulio, tenente, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, dal 10 aprile 1919 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Tansini Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 20 novembre 1919.
Puccio Francesco, tenente in aspettativa, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
L'anzianità dei seguenti tenenti è rettificata e portata come segue:
Calegari Giovanni Battista, dal 6 agosto 1917 al 1° gennaio 1917.
Blasi Emidio, dal 3 novembre 1918 al 9 marzo 1918.

Con R. decreto dell' 8 febbraio 1920:
Rastelli Edmondo, sottotenente 7° alpini, promosso tenente, con anzianità assoluta 1° ottobre 1917 e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:
I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità assoluta 1° settembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1916:

Gambin Antonio.
Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:
Orefice Mauro.
Trevisi Nicola, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale è portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915.
Trevisi Nicola, tenente, l'anzianità nel grado attuale è portata dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.
È revocata la promozione a tenente di complemento dei seguenti sottotenenti di complemento:
Morfini Giuseppe — Festi Cesare — Falcone Cosimo.
I seguenti tenenti sono dispensati, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente ed iscritti col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:
Baduel Giuseppe — Armani Paolo — Bergui Angelo — Fornari Mario.

Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	617105	Beneficio parrocchiale di San Nicolò di Candole in Ponte di Piave (Treviso) . . . . L.	56 —
Cons. 5 % (1917)	28869	Comitato di assistenza civile di Tolmezzo (Udine) . . . . »	1550 —
3.50 %	668632	Bortolas Domenico fu Vittore, domiciliato a Soranzen (Belluno) - Vincolata . . . . »	21 —
3.50 % (1902)	10165	Mansioneria della B. V. del Caravaggio in San Vito di Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	94 50
3,50 %	225278	Cappellania della B. V. del Caravaggio in San Vito di Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	73 50
3 %	25618	Mensa parrocchiale povera di San Nicolò di Fontigo (Treviso) . »	93 —
3,50 %	190562	Prebenda parrocchiale di Fontigo comune di Sernaglia (Treviso) . . . . »	21 —
»	453543	Beneficio parrocchiale in Fontigo in comune di Sernaglia (Treviso) . . . . »	35 —
»	517650	Beneficio parrocchiale di San Nicolò di Fontigo comune di Sernaglia (Treviso) . . . . »	45 50

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16, dal 12 al 18 aprile 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	6	—	10
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	2	—
		1	10	2	14

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Campobasso	Larino	1	—	1	—
Palermo	Corleone	—	1	—	1
		1	2	1	2

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	—	1	—	2
»	Asti	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	1	—	1	—
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	8	—	15	14
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura		—	3	—
»	Bari	3	1	6	15
»	Barletta	1	—	5	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
»	Pieve di Cadore	3	—	7	—
Bergamo	Bergamo	9	—	12	1
»	Treviglio	11	3	26	4
Bologna	Bologna	28	1	180	12
»	Imola	7	—	54	6
»	Vergato	4	—	15	—
Brescia	Breno	1	—	2	—
»	Brescia	5	1	17	1
»	Chiari	5	—	27	1
»	Verolanuova	6	1	29	2
Cagliari	Cagliari	65	2	1115	1544
»	Iglesias	7	—	67	118
»	Lanusei	31	8	423	773
»	Oristano	65	1	1353	1816
Caserta	Caserta	1	—	2	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Caserta	Nola	1	—	1	—
Como	Como	7	1	13	3
»	Lecco	5	2	12	4
»	Varese	4	2	4	7
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	1	—	1
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	1	2	1	2
Cuneo	Alba	2	1	4	1
»	Cuneo	1	—	3	—
»	Saluzzo	1	—	2	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	9	—	32	13
Firenze (a)	Firenze	7	1	27	5
»	Pistoia	3	—	8	—
»	S. Miniato	2	1	4	2
Foggia (a)	Foggia	1	—	47	—
Forlì	Cesena	4	2	7	15
»	Forlì	1	—	7	3
»	Rimini	1	—	1	—
Genova (a)	Genova	3	—	4	1
Grosseto (a)	Grosseto	3	—	20	—
Lecce	Gallipoli	1	—	2	—
»	Taranto	2	—	5	—
Livorno	Livorno	1	—	3	2
Lucca	Lucca	6	—	18	2
Macerata	Camerino	2	—	3	—
Mantova (a)	Mantova	14	12	21	25
Messina	Castroreale	1	—	3	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	2	—
»	Gallarate	3	1	3	1
»	Lodi	7	1	8	1
»	Milano	4	2	4	2
Modena	Mirandola	8	—	20	7
»	Modena	16	1	46	15
»	Pavullo nel Frig.	2	—	8	1
Napoli (a)	Castellammare di S.	1	—	4	—
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	2	—	7	—
»	Novara	3	1	4	1
»	Varallo	1	—	1	—
»	Vercelli	2	—	5	1
Padova	Padova	2	2	41	3
Parma	Borgo San Donnino	—	1	—	2
»	Parma	2	2	3	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Pavia	Mortara	7	—	8	—
»	Pavia	8	1	15	1
»	Voghera	6	3	8	4
Perugia	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	117	1
»	Piacenza	24	—	210	2
Pisa	Pisa	9	1	35	3
»	Volterra	4	—	12	1
Porto Maurizio (*a*)	San Remo	1	—	3	—
Potenza	Matera	1	—	2	—
»	Melfi	1	—	6	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	1
»	Lugo	3	1	6	2
»	Ravenna	2	—	11	8
Reggio nell'Emilia	Guastalla	4	2	6	4
»	Reggio nell'Emilia	3	4	3	9
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	2	—	2	—
»	Rovigo	12	—	13	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
»	Vallo della Lucania	1	—	2	—
Sassari (*b*)	Alghero	16	1	213	20
»	Nuoro	24	—	432	46
»	Ozieri	19	—	335	23
»	Sassari	24	—	172	2
»	Tempio Pausania	9	—	106	—
Siena	Montepulciano	4	—	6	4
»	Siena	4	3	4	5
Sondrio	Sondrio	3	—	8	—
Torino	Ivrea	4	—	12	—
»	Pinerolo	4	—	5	—
»	Susa	1	—	4	—
»	Torino	10	1	17	3
Trapani (*a*)	Alcamo	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	6	—	6
Udine (*a*)	Pordenone	5	—	12	2
»	Tolmezzo	1	1	1	1
»	Udine	17	1	40	10
Venezia (*a*)	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	14	3	24	3
Verona	Verona	11	2	18	3
		708	92	5648	4602

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	—	—	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	1	2	1	5
Bergamo	Treviglio	1	1	1	1
Bologna	Bologna	1	1	1	1
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	—	1	—	1
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	1	—	2	—
»	Cotrone	1	—	1	—
»	Monteleone di Cal.	—	1	—	5
Cosenza	Castrovillari	1	—	17	—
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Comacchio	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	4	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	3	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	3	—	9	1
Macerata	Camerino	1	—	1	—
»	Macerata	—	1	—	1
Mantova (*a*)	Mantova	—	1	—	2
Perugia	Rieti	—	1	—	1
»	Terni	1	—	4	2
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	7	—
»	Reggio Calabria	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	2
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	2
»	Siena	1	2	1	2
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
		29	16	66	29
	Morva.				
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Verona	Verona	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Porto Maurizio (*a*)	San Remo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Trapani (*a*)	Alcamo	—	1	—	1
Venezia (*a*)	Chioggia	—	1	—	1
		6	6	6	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Rabbia.					
Aquila degli A. (*a*)	Avezzano	—	1	—	6
Bari delle P. (*c*)	Bari		—	2	1
»	Barletta	1	—	3	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	—	1	—	1
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	2	—	2
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
»	Pordenone	—	1	—	1
»	Udine	—	3	—	3
		3	15	5	22
Rogna.					
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	3	1	16	3
»	Cittaducale	1	—	9	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	4	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	64
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	12	—
Mantova (*a*)	Mantova	—	3	—	8
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Rieti	3	—	3	—
»	Spoleto	1	—	4	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio (*a*)	San Remo	3	—	7	—
Potenza	Molfi	1	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio	1	—	5	1
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Sala Consilina	—	1	—	1
Trapani (*a*)	Alcamo	1	1	16	18
»	Mazara del Vallo	—	1	—	6
Verona (*a*)	Verona	2	—	2	—
		32	9	102	103
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		2	1	2	1
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	1	1	1	1
Bologna	Bologna	—	2	—	2
»	Imola	1	—	1	1
Brescia	Verolanuova	—	3	—	3
Mantova (*a*)	Mantova	—	1	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	5	—	6	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
		9	7	10	9
Colera dei polli					
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	2	—	9
»	Fermo	1	—	1	1
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	6	6
		2	2	7	16

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	5	11	16
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	53	800	10250
Malattie infettive dei suini	21	45	95
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	8	9	9
Rabbia	10	18	27
Rogna	16	41	193
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	6	16	19
Colera dei polli	2	4	23
Tubercolosi bovina	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Per 18 Comuni è stato dichiarato infetto tutto il territorio comunale.

(*c*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 22 al 28 marzo 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Trident.	Bolzano	7	1	11	6
»	Borgo	4	1	7	1
»	Bressanone	7	—	10	—
»	Brunico	6	1	6	1
»	Cavalese	1	—	8	1
»	Cles	5	2	46	4
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	7	—	7	—
»	Riva	2	1	5	1
»	Rovereto	4	1	107	9
»	Slandro	1	—	1	—
»	Tione	12	—	77	—
»	Trento (città)	1	—	4	—
»	Trento	5	—	18	—
		63	7	308	23
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	106	—
»	Knin	3	—	13	—
»	Sebenico	2	—	40	—
»	Zara	2	1	23	1
		10	1	182	1
Rogna.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	6	—
»	Knin	1	—	5	—
»	Zara	2	1	14	59
Venezia Trid.	Bolzano (città)	1	—	2	—
»	Bolzano	4	—	5	—
»	Borgo	17	—	75	—
»	Bressanone	1	1	1	1
»	Brunico	—	2	—	2
»	Cles	3	—	13	—
»	Merano	5	2	7	2
»	Mezolombardo	2	—	4	—
»	Riva	3	3	5	13
»	Tione	31	—	121	—
»	Trento	2	—	5	—
		74	9	263	77
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Morano	1	—	1	—
»	Mezzolombardo	1	—	1	—
»	Tione	2	—	2	—
		5	—	5	—
Colera dei polli.					
Venezia Trident.	Tione	1	—	15	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	14	70	331
Rogna	14	83	340
Vaiuolo ovino	4	11	183
Carbonchio ematico	1	1	1
Malattie infettive dei suini	4	5	5
Morva	—	—	—
Colera dei polli	1	1	15

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	79.16	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
6 % netto	85.18	—

Corso medio dei cambi

del giorno 29 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,76 — Londra 86.92 — Svizzera 400 — Spagna. . . . — New York 22 45 — Oro 344 625.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.